

Numero  
**4549**

sl

0

Bellinzona  
**24 settembre 2025**

Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 41 11  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail [can@ti.ch](mailto:can@ti.ch)  
web [www.ti.ch](http://www.ti.ch)

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Commissione della scienza,  
dell'educazione e della cultura  
3003 Berna

[polg@bafu.admin.ch](mailto:polg@bafu.admin.ch)  
(pdf e word)

### Procedura di consultazione concernente il controprogetto indiretto all'iniziativa sui fuochi d'artificio (25.402 n Iv. Pa. CSEC-N)

Gentili signore, egregi signori,

abbiamo ricevuto la vostra lettera del 25 agosto 2025 in merito alla summenzionata procedura di consultazione e ringraziamo per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio.

Il progetto posto in consultazione è stato elaborato dalla Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale (CSEC-N) quale controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per una limitazione dei fuochi d'artificio».

Mentre l'iniziativa popolare richiedeva un divieto quasi totale dei fuochi d'artificio a livello federale, il controprogetto indiretto offre una soluzione meno radicale. La principale differenza risiede nel fatto che il controprogetto non elimina completamente i fuochi d'artificio, ma ne gestisce l'uso attraverso restrizioni più mirate e flessibili, lasciando un margine di manovra alle autorità locali. Nello specifico, esso intende vietare i fuochi d'artificio destinati esclusivamente a produrre uno scoppio ed estendere l'obbligo di ottenere un permesso d'uso a quelli che producono un elevato livello di rumorosità (categoria F3). Una minoranza della Commissione sostiene una variante più restrittiva.

Nel merito delle proposte in consultazione il Consiglio di Stato prende posizione come segue.

Per quanto riguarda gli aspetti di polizia e di sicurezza, a titolo generale si condividono di principio le modifiche proposte. In particolare si saluta positivamente il divieto di vendita e di utilizzo da parte di privati di fuochi d'artificio destinati esclusivamente a produrre uno scoppio, così come positiva l'estensione del campo d'applicazione della legge federale sugli esplosivi (LEspl) agli utilizzatori, mediante l'abrogazione del suo articolo 1 capoverso 2. Dal profilo di polizia quest'ultima modifica è particolarmente importante in

quanto in occasione di manifestazioni sportive e/o disordini vengono spesso utilizzati oggetti pirotecnici di vario genere. Dopo il loro uso tuttavia identificare e classificare il tipo di oggetto risulta utopico, ciò che ha portato al proscioglimento di persone in quanto non è stato possibile comprovare se si trattasse di un pezzo pirotecnico per scopi professionali (a cui si applica la LEspl) o da spettacolo (il cui utilizzatore non rientra nel campo d'applicazione). Significativo a tal proposito il caso del pezzo pirotecnico "Bengalfeuer" prodotto da Nico-Europe e utilizzato frequentemente in occasione di eventi sportivi. Questo è infatti classificato come F2 in Svizzera, mentre nel resto dell'Europa è venduto in categoria F1. Oltre al fatto che questi prodotti vengono importati illegalmente in Svizzera poiché se acquistati all'estero sono contrassegnati con la dicitura "cat. F1" - quindi importabili liberamente - ed alla difficoltà di dover identificare l'utilizzatore, che di regola agisce a volto coperto, vi è soprattutto il fatto che una volta accesi e bruciati non è più possibile determinare la classificazione del tipo di pezzo pirotecnico utilizzato.

Vi sono inoltre anche altri aspetti importanti che devono essere presi in considerazione, come ad esempio il potenziale pericolo per le persone legato all'utilizzo di questi prodotti in contesti non adeguati quali manifestazioni sportive o altri eventi e/o generi di assembramenti di persone, a prescindere dal fatto che producano o meno uno scoppio. In simili contesti, l'utilizzo di fuochi d'artificio, anche se apparentemente innocui e dal rischio potenziale ridotto (categoria F2), rappresentano un problema e possono causare danni a cose e/o persone poiché le distanze di sicurezza non vengono assolutamente rispettate (basti pensare che per un fuoco d'artificio della categoria F2 sono richiesti minimo 8 metri). L'attuale controprogetto può rappresentare la giusta occasione per tentare di porre rimedio al fenomeno sempre più diffuso dell'uso di oggetti pirotecnici di diversa natura e tipologia negli stadi, nei cortei di tifosi e di manifestanti o in occasione di eventi che attirano un importante numero di persone (eventi sportivi, ecc.). Assoggettare all'obbligo del permesso d'uso anche i pezzi pirotecnici di categoria F2, data la natura del fuoco d'artificio stesso, potrebbe apparire sproporzionato ed eccessivo. Ciò nondimeno, come verrà approfondito nel commento all'art. 37 LEspl, è doveroso che l'utilizzo di pezzi pirotecnici in contesti non adeguati debba poter essere punito anche qualora un permesso d'uso non sia necessario. Una riformulazione più dettagliata delle disposizioni penali garantirebbe inoltre un'esecuzione praticabile a vantaggio della sicurezza di tutti.

In questo contesto, sulla formulazione dei singoli articoli si esprimono le seguenti considerazioni di dettaglio:

*Art. 1 cpv. 2*

Con l'attuale normativa federale gli utilizzatori di pezzi pirotecnici da spettacolo (fuochi d'artificio) non rientrano nel campo d'applicazione della legge federale sugli esplosivi e non sono pertanto punibili. Come già detto in precedenza, l'abrogazione dell'art. 1 cpv. 2 LEspl e la conseguente estensione del campo d'applicazione della legge anche agli utilizzatori, andrebbe a colmare, in parte, una lacuna importante. Sosteniamo quindi positivamente questa modifica.

*Art. 7 cpv. 2*

Si tiene a precisare che, per quanto riguarda la classificazione dei pezzi pirotecnici, è auspicata un'armonizzazione più uniforme con le norme europee. In caso contrario potrebbero altrimenti sorgere complicazioni in caso di importazione.

*Art. 8b*

Sosteniamo positivamente questa modifica che colma una lacuna importante.

*Art. 14 cpv. 2*

L'introduzione di un permesso d'uso per i fuochi di categoria F3 (maggioranza), in particolar modo per quanto concerne nel contesto di eventi sportivi e altri assembramenti di persone, costituisce indubbiamente un buon deterrente nei confronti di coloro che sono intenzionati ad utilizzare in maniera abusiva questi oggetti. Sull'obbligo di un simile permesso anche per i pezzi pirotecnici della categoria F2 (minoranza) risulta difficile esprimersi più nel dettaglio sotto il profilo della sicurezza, non conoscendo le eccezioni al permesso d'uso che verranno disciplinate nell'OEspl.

*Art. 37 cpv. 1<sup>bis</sup>*

Alla stregua del campo d'applicazione, la conseguente possibilità di punire anche gli utilizzatori è una modifica positiva. Il fenomeno legato all'utilizzo di pezzi pirotecnici negli stadi, al loro esterno o in occasione di altri assembramenti di persone è sempre più presente. In tali circostanze non vengono rispettate nemmeno le distanze minime di sicurezza prescritte e il rischio per l'incolumità pubblica (partecipanti, personale di sicurezza, soccorritori, forze di polizia, ecc.) risulta particolarmente elevato. Anche articoli pirotecnici con un rischio potenziale ridotto (indipendentemente dalla loro classificazione, come ad esempio il citato "*Bengalfeuer*") rappresentano un grave pericolo in una situazione di folla e possono provocare gravi conseguenze se impiegati in spazi ristretti, affollati o senza le necessarie precauzioni.

Non è soltanto la tipologia di oggetto pirotecnico che ne determina la pericolosità ma è necessario anche tener conto del contesto di utilizzo, prevedendo sanzioni adeguate anche per l'impiego improprio di fuochi d'artificio, indipendentemente dal fatto che vi sia prodotto uno scoppio o meno, quando tale uso metta a rischio la sicurezza delle persone. Si ritiene pertanto fondamentale aggiungere un capoverso nell'articolo 37 che esplicita che tra le condotte punibili rientra anche l'impiego di articoli pirotecnici da spettacolo (indipendentemente dalla loro categoria, per i motivi esposti nelle considerazioni generali, di cui in caso del "*Bengalfeuer*" rappresenta un esempio sintomatico) in contesti inappropriati quali eventi sportivi o assembramenti pubblici. Si propone pertanto di specificare che, qualora un oggetto pirotecnico, a prescindere dalla sua categoria, viene utilizzato in contesti come quelli appena citati, questo comportamento non rientra nei casi di lieve entità punibili con una semplice multa, bensì con una pena detentiva o con una pena pecuniaria (art. 37 cpv. 1 LEspl).

Sotto il profilo della protezione dell'ambiente, fondata sul principio di proteggere l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi dagli effetti dannosi e molesti, il rapporto esplicativo rileva che i fuochi d'artificio possono spaventare le persone e gli animali, produrre temporaneamente concentrazioni elevate di polveri fini nell'aria e provocare infortuni e incendi in caso di un uso non conforme alle prescrizioni. A questi effetti si aggiungono l'immissione nell'ambiente dei prodotti di reazione o dei rifiuti difficilmente recuperabili o, per negligenza, non recuperati.

L'Ufficio federale dell'ambiente nel suo rapporto "Fuochi d'artificio - impatti sull'ambiente e aspetti relativi alla sicurezza" del 2014 ha stimato i danni materiali causati dai fuochi d'artificio in almeno 3.6 milioni di franchi l'anno (incendi e infortuni per gli assicurati LAINF). L'UFAM consiglia agli anziani e alle persone affette da malattie croniche delle vie respiratorie e da malattie cardiovascolari di evitare le strette vicinanze dei fuochi d'artificio.

Agli interessi di protezione ambientale e di salute delle persone si oppone l'interesse pubblico degno di protezione, confermato dal Tribunale federale, per il mantenimento delle tradizioni dei fuochi d'artificio del 1° agosto e in occasione dell'ultimo dell'anno, a prescindere dal fatto che siano organizzati privatamente o pubblicamente. Va pure considerato che l'evoluzione della tecnica apre alla possibilità di spettacoli di luce alternativi molto meno invasivi, in particolare facendo capo ad appositi droni.

Il controprogetto indiretto proposto dalla CSEC-N migliorerebbe rispetto alla situazione attuale la protezione dell'ambiente e mitigherebbe gli altri effetti negativi associati ai fuochi d'artificio, senza tuttavia risolvere del tutto le criticità. Per esempio, le nuove restrizioni proposte per il rumore sono basate sulle categorie che vanno da F1 a F4 ai sensi dell'ordinanza sugli esplosivi, dove il livello sonoro massimo consentito a una certa distanza è solo uno dei criteri di classificazione. Benché le categorie F3 e F4 siano quelle percepite come particolarmente rumorose, tutte le categorie possono così comprendere fuochi d'artificio considerati rumorosi e una limitazione parziale di fuochi appartenenti a determinate categorie non risolve le criticità, in particolare riferite all'impatto sulla salute delle persone e degli animali (sia domestici che selvatici), che continueranno quindi a sussistere in assenza di un divieto pressoché totale, come proposto dall'iniziativa popolare.


La modifica della normativa relativa la regolamentazione dell'uso dei fuochi d'artificio potrebbe peraltro essere pure l'occasione per integrare, armonizzandoli sul territorio nazionale, anche ulteriori importanti temi legati alla protezione dell'ambiente e in particolare delle acque, segnatamente per gli spettacoli pirotecnici che si svolgono su (o presso) i laghi. Infatti in passato ai servizi preposti dell'amministrazione cantonale sono giunte segnalazioni di detriti e fogli di alluminio e plastiche che galleggiavano o affondavano dopo gli spettacoli e di conseguenza difficilmente recuperabili.

In conclusione, anche sotto il profilo ambientale e della protezione delle persone e degli animali sono condivisi i principi di vietare i fuochi d'artificio destinati esclusivamente a produrre uno scoppio e sono in particolare condivise le misure volte a una regolamentazione più restrittiva per l'importazione nel traffico turistico e la riserva in favore dei Cantoni di prevedere ulteriori limitazioni o divieti. Entrambe le proposte della CSEC-N (maggioranza e minoranza) di disciplinare in modo più severo i fuochi d'artificio possono essere valutate come migliorative sotto il profilo ambientale, ma né l'una né l'altra appaiono definitivamente risolutive. Volendo entrare in materia per una scelta tra le due varianti, per garantire una migliore protezione dell'ambiente, delle persone e degli animali, tra gli articoli che prevedono divergenze tra maggioranza e minoranza, appaiono più opportuni quelli proposti dalla minoranza.

Persona di contatto: Nicola Solcà, Capo Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo ([nicola.solca@ti.ch](mailto:nicola.solca@ti.ch)).

Vogliate gradire, gentili signore, egregi signori, i sensi della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente  
  
Norman Gobbi

Il Cancelliere  
  
Arnaldo Coduri

Copia a:

- Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch)
- Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (dt-spaas@ti.ch)
- Ufficio del demanio e dell'Aeroporto cantonale (dt-sg@ti.ch)
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch)
- Polizia cantonale, Servizio giuridico (polizia.ti.ch)
- Ufficio del veterinario cantonale (dss-uvc@ti.ch)
- Divisione delle risorse (dfe-dr@ti.ch)
- Sezione dell'agricoltura (dfe-sa@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet